

# COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **93** DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA PARTECIPATA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. - SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI - APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE.</b>
-----------------	---

---

L'anno duemiladiciotto, addì undici del mese di ottobre, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PUCCI CLAUDIO

BODIO FABIO

POLETTI MICHELE

ZULBERTI ALESSANDRA

FACCINI CRISTINA

Assenti i signori: //

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA PARTECIPATA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A. - SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI - APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE.</b>
-----------------	---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il servizio idrico dell'intero territorio comunale è gestito direttamente dall'Amministrazione di Borgo Chiese.

Visto il D.lgs. 02.02.2001, n. 31 - "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (G.U. n. 52 del 3 marzo 2001 - s.o. n. 41), come modificato con il D.lgs. 02.02.2002, n. 27, la cui finalità è quella di disciplinare la qualità di dette acque allo scopo di proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla loro contaminazione, garantendone la salubrità e pulizia; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) di detto decreto, debbono intendersi "acque destinate al consumo umano":

- 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
- 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2906 di data 10.12.2004, ad oggetto "Approvazione di direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31".

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 02.02.2001, n. 31, per l'effettuazione dei controlli interni, vale a dire i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano, il gestore stesso si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici; in ragione del fatto che il Comune non dispone di un proprio laboratorio d'analisi, l'esecuzione dei controlli di che trattasi deve essere affidata ad un gestore di servizi idrici tramite apposita convenzione.

Considerato che:

- il Comune di Borgo Chiese partecipa direttamente al capitale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., c.f. n. 02126520226, con sede legale nel Comune di Borgo Chiese (TN), avendo sottoscritto n. 95.766 azioni ordinarie del valore unitario nominale di euro 1,00 (uno/00), pari all'1,7412% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- trattasi di società in house operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all'ente socio;
- con riferimento a detta partecipata questo Comune ha redatto il piano operativo di razionalizzazione (POR) e relazione di previsione e consuntivo 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n. 190, attratto alla pubblicità e alle comunicazioni ivi previste;
- la partecipata è stata sottoposta alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100 ("decreto correttivo"); infatti, con deliberazione n. 34 del 28.09.2017, resa immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, confermando il mantenimento della partecipazione in E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;
- i servizi pubblici locali gestiti dalla partecipata in questione, come da previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.lgs. 19.08.2016, n. 175;
- l'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla partecipata, come da previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, commi 2, lett. d) e 5, del D.lgs. 175/2016.

Evidenziato che:

- la partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. ha adeguato il proprio statuto sociale alle previsioni del D.lgs. 175/2016;

- la citata partecipata, quale società in house multisocio, è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (comma 9 escluso) e 192 del D.lgs. 50/2016, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. d), dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) e comma 5 e dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016;
- la governance della partecipata prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del pluricitato D.lgs. 175/2016;
- è stato approvato dal Comitato di controllo analogo congiunto della citata società, in data 09.10.2017, uno schema di "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) D.lgs. 175/2016" inerente l'affidamento di attività strumentali da parte degli enti soci alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;
- è stata approntata e acquisita in atti (prot. n. 6885 dd. 11.10.2018) la bozza della "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) D.lgs. 175/2016" riferita all'affidamento delle attività strumentali oggetto della presente deliberazione, redatta nel rispetto delle disposizioni contrattuali contenute nello schema sopra accennato; essa è allegata in forma definitiva al presente provvedimento sub A;
- tale Convenzione è stata approvata dal Comitato di controllo analogo congiunto in data 31.07.2018 e dal Consiglio di amministrazione della E.S.Co. con delibera del 01.08.2018;
- il citato art. 4, comma 2, lett. d) del D.lgs. 175/2016 recita testualmente: "2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;" il successivo comma 5 recita: "5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.";
- la partecipata ha chiuso i bilanci consuntivi 2017, 2016 e 2015 con i seguenti e rispettivi risultati netti di esercizio: euro 315.973,00, euro 239.238,00 ed euro 166.276,00;
- la partecipata ha già formulato la propria offerta economica a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui al presente provvedimento, acquisita in atti a corredo della bozza di convenzione di cui sopra sub n. 6885 di prot.;
- tale offerta è stata formulata nel rispetto degli stanziamenti del bilancio di previsione e successive variazioni riferito all'esercizio 2018 della società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., già approvato sia dal Comitato di controllo analogo congiunto della medesima società in data 23.04.2018, sia dall'Assemblea dei soci, sempre della medesima società, in data 14.05.2018, ritenendola congrua e ragionevole, tenendo altresì conto del contesto di riferimento.

Rilevato che:

- la "Convenzione" oggetto di approvazione norma i rapporti di contesto, economici e finanziari tra ente e società partecipata;
- l'impegno di spesa che la sua approvazione comporta è coerente con le previsioni economiche – finanziarie del Comune, in quanto trova copertura nel correlato stanziamento di bilancio, come appreso indicato;
- tenendo conto della platea degli aspetti sopra considerati, il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopraddetta partecipata, in alternativa ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento (appalto, ecc.), così come nel seguito ulteriormente rappresentato;
- E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. è società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, attratta al regime del controllo analogo congiunto, che persegue l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. fff) del D.lgs. 50/2016 e che gode dei diritti di esclusiva e/o speciali ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. III) e mmm) dello stesso decreto;
- l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del D.lgs. 50/2016 recita: "2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”.

Puntualizzato che, per quanto riguarda gli obblighi motivazionali richiamati dall'art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016, un contributo importante è fornito, in termini generali e metodologici, dalla “Relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” dd. ottobre 2017 allegata al presente provvedimento deliberativo sub B e da quanto in essa rappresentato a dimostrazione di come il modulo dell'affidamento in house consenta al Comune di Borgo Chiese, ente socio di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., di perseguire il meglio nel rapporto qualità/prezzo a valere per l'affidamento di autoproduzione di beni, funzioni o servizi strumentali, nonché a dimostrazione dell'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo implicito nell'offerta di cui sopra formalizzata dalla stessa E.S.Co. BIM; al di là delle considerazioni esposte nella citata relazione, è quanto mai opportuno ribadire e ulteriormente evidenziare che:

- la società in questione è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le cui attività sono svolte nei confronti degli enti soci, i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge; il particolare rapporto giuridico intercorrente tra ente socio e società affidataria in house permette al primo di esercitare nei confronti della seconda un controllo e un'ingerenza più penetranti rispetto a quanto praticabile nei confronti di un soggetto terzo, in quanto estesi agli atti sociali e non rigidamente vincolati al rispetto della convenzione stipulata, ciò che è particolarmente qualificante; la società più volte menzionata è organizzata, impostata e strutturata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing, sicché, nella definizione e adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci pubblici affidanti, reciprocamente legati da apposita convenzione di controllo analogo congiunto e di partecipazione nella gestione: gli enti soci, in definitiva, hanno il potere di condizionare l'azione della società in modo tempestivo ed efficace;

- benché nel caso specifico si tratti di servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:

- a) nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.: la società ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbero aversi nel caso in cui il Comune optasse per un'altra forma gestionale;

- b) nella congruità e ragionevolezza, in una logica “qualità/prezzo”, dell'offerta presentata da detta società, dove il valore della prestazione è, nel suo complesso, oneri fiscali inclusi, pari a Euro 23.000,00, omnicomprensivo delle competenze della società a copertura dei costi totali operativi ed extra-operativi, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della società stessa;

- c) nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente e costantemente le performances della partecipata nei vari momenti di gestione dell'attività;

- d) nella conoscenza che la società ha del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;

- e) nel fatto che l'attività strumentale in esame è riconducibile nell'alveo di un rischio correlato all'esecuzione dell'attività del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune a favore della cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale;

- f) nella constatazione che il know how posseduto dalla società, con duplice riferimento all'attività strumentale di che trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, è a tutto beneficio della collettività;

- a sostegno della congruità dell'offerta presentata dalla società nell'ottica del rapporto qualità/prezzo, gioca anche un altro fattore non trascurabile: l'affidamento da parte dell'ente alla società dell'autoproduzione delle attività e funzioni in argomento pone l'ente stesso nella favorevole condizione di evitare l'impiego di quelle risorse umane e tecniche interne, già di per sé scarse, che, in caso contrario, avrebbero comunque un loro costo significativo e dovrebbero essere distolte dagli adempimenti e impieghi cui normalmente sono assegnate, con una serie di ripercussioni negative oltre che di carattere economico, anche in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

- a quanto sopra evidenziato, si deve aggiungere e considerare che l'affidamento di che trattasi dà la possibilità alla società di rafforzare la propria struttura organizzativa e di meglio attrezzarsi, in modo tale da realizzare una gestione delle attività e dei servizi sempre più rispondente all'interesse economico e patrimoniale dell'ente e atta a garantire per il futuro la capacità da parte sua di essere destinataria dell'affidamento ad opera degli enti soci di ulteriori e aggiuntivi beni, funzioni e/o servizi strumentali a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, il tutto a vantaggio della collettività rappresentata da detti enti; è quindi interesse dell'ente socio, a favore della propria collettività, concorrere al mantenimento in seno alla società partecipata del know how acquisito, in vista dei

possibili futuri sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica, con l'obiettivo ultimo di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi dei servizi e delle attività svolte a favore dei soci;

- i costi fissi della società, attestati in sede di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali, risultano mediamente inferiori ai costi fissi di altre società simili sia a livello nazionale che regionale (si veda quanto al riguardo esposto nella relazione dd. ottobre 2017 sopra accennata); la società ha da sempre mantenuto un equilibrio economico-finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di alcun intervento da parte dei soci a ripianamento delle perdite di bilancio; l'organo amministrativo della società e il Comitato di controllo analogo congiunto hanno approvato la relazione di governo riferita all'esercizio 2017 secondo quanto previsto dal D.lgs. 175/2016, dalla quale non emergono elementi di criticità; per quanto riguarda in particolare i costi dell'attività strumentale di cui al presente provvedimento, nella loro definizione E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. ha adottato un'impostazione tagliata su misura per le esigenze specifiche dell'ente, allo scopo di fornire una prestazione di elevata qualità in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a condizioni tecniche e economiche equilibrate, tale da consentire alla società e all'ente socio di preservare i reciproci interessi ed equilibri, contenendo il rischio da appalto in capo a quest'ultimo;

- l'affidamento diretto in house - e le prestazioni ricomprese nella proposta della società - si presenta pertanto conveniente in quanto idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente e della collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione); garantisce una gestione flessibile, secondo un modello che, anziché essere fisso e bloccato in un disciplinare valido per tutta la durata del rapporto, può essere variato in base alle esigenze dell'ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati; consente di beneficiare degli standard qualitativi con cui la società svolge le attività strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione; favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa crescenti economie di scala; assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra società e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

Fatto rilevare, a sostegno e ad ulteriore rafforzamento di quanto sopra motivato, che il Comune, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento di cui al presente atto deliberativo rappresenti la scelta migliore, più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'ente, stante l'elevato livello qualitativo, esperienziale e di assoluta affidabilità posseduto da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. e sotto quello dell'efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, a garanzia dell'ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo.

Ritenuto pienamente giustificato, sulla base di quanto su esposto e motivato in termini di quantità, efficacia, qualità, regolarità, efficienza, economicità di gestione, economia di risorse pubbliche, l'affidamento del servizio strumentale di che trattasi alla società partecipata attraverso il modello dell'in house providing senza ricorso alcuno al mercato e valutata ragionevole e congrua, per le stesse considerazioni, l'offerta formulata da E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a..

Ritenuto di aver fornito ampia motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto alla base del presente atto deliberativo e attesa la necessità di dare luogo alla stipula della convenzione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28.02.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nonché i successivi atti deliberativi, di Giunta e di Consiglio, attraverso i quali sono state apportate variazioni a detta documentazione.

Verificato che il codice 09041.03.01688 del bilancio finanziario 2018-2020 presenta idonea e sufficiente disponibilità ad impegnare la spesa di Euro 23.000,00 prevista dal presente atto deliberativo, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, per Euro 10.000,00 al 2018 e per Euro 13.000,00 al 2019.

Ricordati gli obblighi di iscrizione nell'Elenco ANAC come da Linea guida n. 7, di attuazione del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate al D.lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 951 del 20.09.2017 e dato atto che il Consorzio B.I.M. del Chiese, socio di maggioranza di E.S.Co. BIM e Comuni

del Chiese s.p.a., ha inoltrato istanza di iscrizione prot. n. 0018361 del 27.02.2018, anche per conto degli altri soci, all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società, elenco gestito da ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

Considerato che sussistono i presupposti d'urgenza per dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di procedere con sollecitudine alla sottoscrizione della convenzione con E.S.Co. per l'espletamento di un servizio obbligatorio.

Appurata la competenza della Giunta comunale ad assumere la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., non essendo essa riconducibile ad alcuna delle fattispecie che, in modo tassativo, il comma 3 dell'art. 49 del medesimo Codice individua come attribuzioni proprie del Consiglio comunale e non contenendo lo Statuto del Comune di Borgo Chiese alcuna previsione che riservi espressamente la materia alla competenza consiliare (si veda anche l'orientamento espresso dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie con nota registrata a protocollo il 23.10.2017 sub n. 6583).

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Visti:

- l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n. 190;
- gli artt. 16 e 18 della legge 07.08.2015, n. 124;
- la legge 28.01.2016, n. 11;
- le direttive UE 2014/23 - 24 - 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari e ai settori speciali;
- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 5 (comma 9 escluso) e 192 per le società in house;
- il D.lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100 ("decreto correttivo") e in particolare, per le società in house, gli artt. 4, comma 2, lett. c) esclusa e 16;
- la L.P. 12.12.2016, n. 19, con particolare riferimento all'art. 7, commi 1 e da 11 a 13;
- la L.P. 27.12.2010, n. 27, con particolare riferimento all'art. 24;
- la L.P. 16.06.2006, n. 3, con particolare riferimento all'art. 33;
- la L.P. 10.02.2005, n. 1, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18-bis;
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo Statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., i bilanci 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e il bilancio di previsione 2018 e successive variazioni della medesima società.

Visti inoltre:

- il D.lgs. 23.06.2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 - "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- l'atto programmatico di indirizzo 2018 (bilancio di previsione 2018-2020) approvato dalla Giunta

comunale con deliberazione n. 18 del 28.03.2018;

- lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. Di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dell'art. 97 della Costituzione, l'impianto motivazionale esposto nella parte narrativa del presente atto deliberativo in coerenza anche con le previsioni degli artt. 1, comma 2, 4 comma 1, 5 comma 1 del citato D.lgs. 175/2016, con riferimento anche a quanto esposto nella "Relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" dd. ottobre 2017, che del presente provvedimento costituisce l'allegato B.
3. Di approvare l'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., come citata in premessa, acquisita a protocollo sub n. 6885.
4. Di approvare la "Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.lgs. 175/2016" citata nella parte narrativa, riferita al servizio di prelievo campioni ed analisi acque destinate ad usi civili, che del presente atto deliberativo costituisce l'allegato A.
5. Di invitare il Sindaco, competente ai sensi dell'art. 25, comma 7, lett. c) dello Statuto comunale, alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 4, autorizzandolo ad apportare alla convenzione le modifiche che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione.
6. Di impegnare la spesa di Euro 23.000,00 conseguente all'offerta di cui al precedente punto 3. al codice 09041.03.01688 del bilancio finanziario 2018-2020, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, per Euro 10.000,00 in conto anno 2018 e per Euro 13.000,00 in conto anno 2019.
7. Di dichiarare la deliberazione, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Pucci Claudio

Il Segretario comunale  
Baldracchi dott. Paolo

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato il 12.10.2018 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale  
Baldracchi dott. Paolo

---

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Il Segretario comunale  
Baldracchi dott. Paolo

---

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.